

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Corte di giustizia

- ★ **Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 28 novembre 2000** 1
- ★ **Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 4

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 28 novembre 2000

LA CORTE

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, terzo comma,

Articolo 1

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55,

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991⁽¹⁾, modificato il 21 febbraio 1995⁽²⁾, l'11 marzo 1997⁽³⁾ e il 16 maggio 2000⁽⁴⁾, è modificato come segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, terzo comma,

1. All'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

considerando quanto segue:

«6. Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.»

(1) Per taluni ricorsi che presentano una particolare urgenza è auspicabile che la Corte possa statuire definitivamente e rapidamente e occorre prevedere per tali ricorsi un procedimento accelerato.

2. All'articolo 38, paragrafo 2, è inserito, come secondo comma, il comma seguente:

(2) Allo scopo di ridurre la durata dei procedimenti nei ricorsi diretti, occorre abbreviare il termine per l'intervento.

«Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.»

(3) Per adattare le comunicazioni fra la Corte e le parti e gli altri interessati alle moderne tecniche di comunicazione, è opportuno disciplinare l'uso della trasmissione di documenti in particolare mediante telecopia e modificare di conseguenza le disposizioni sui termini relativi alla distanza.

e l'attuale secondo comma diventa terzo comma.

(4) Tenuto conto dell'esperienza, si deve chiarire la redazione della disposizione relativa alla replica e alla controreplica nelle impugnazioni,

Al terzo comma le parole «a quanto sopra prescritto» sono sostituite dalle parole «a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma» e dopo le parole «articolo 79» sono inserite le parole «, paragrafo 1.».

con l'approvazione unanime del Consiglio, data il 16 novembre 2000,

(1) GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7 (con rettifica in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117).

(2) GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61.

(3) GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1 (con rettifica in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72).

(4) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43.

3. L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 44

1. Il presidente fissa la data per la presentazione alla Corte della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,

- a) dopo il deposito della controreplica;
- b) quando non è stata depositata la replica o la controreplica alla scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2;
- c) quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica;
- d) in caso di applicazione del procedimento accelerato di cui all'articolo 62 bis, quando il presidente fissa la data dell'udienza.

2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie, nonché sull'eventuale rimessione della causa ad una sezione. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione della fase orale del procedimento conformemente all'articolo 44 bis.

La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

3. Se la Corte decide di procedere all'istruzione e non vi provvede essa stessa, ne incarica la sezione.

Se la Corte decide di iniziare la fase orale senza istruzione, il presidente ne fissa la data.»

4. Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente capo:

«CAPO III bis

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI

Articolo 62 bis

1. Su istanza del ricorrente o del convenuto, il presidente può in via eccezionale, su proposta del giudice relatore, sentiti la controparte e l'avvocato generale, decidere di far statuire mediante un procedimento accelerato che deroghi alle disposizioni del presente regolamento quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile.

L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.

2. Qualora si applichi il procedimento accelerato il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

L'interveniente può presentare un'istanza d'intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

3. Sin dal deposito del controricorso o, se la decisione di fare statuire mediante un procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, sin da quando tale decisione viene adottata, il presidente fissa la data dell'udienza che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell'udienza quando ciò è richiesto dall'organizzazione di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie.

Salvo restando l'articolo 42, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.

4. La Corte statuisce, sentito l'avvocato generale.»

5. All'articolo 79 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Quando, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.»

6. All'articolo 81 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.»

7. L'articolo 93 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle parole «sei settimane»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. L'istanza d'intervento proposta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall'articolo 44, paragrafo 3, può essere presa in considerazione. In tal caso, se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, durante la fase orale, qualora questa abbia luogo.»

8. All'articolo 115, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano l'articolo 37 e l'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.»

9. L'articolo 117 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'atto d'impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e con una controreplica se il presidente, a seguito di una

domanda in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta, lo ritenga necessario e autorizzi espressamente il deposito di una replica per consentire al ricorrente di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione. Il presidente fissa la data in cui la replica dev'essere presentata e, all'atto della notifica di tale atto, la data in cui la controreplica dev'essere presentata.»;

b) il paragrafo 3 è abrogato.

10. L'articolo 121 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 121

La relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, viene presentata alla Corte dopo che le memorie di cui all'articolo 115, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 117, paragrafi 1 e 2, sono state depositate. Se dette memorie non sono presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.»

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 novembre 2000.

**MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 225, paragrafo 4,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies, paragrafo 4,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A, paragrafo 4,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 16 novembre 2000,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e taluni atti connessi, i riferimenti al Trattato CE devono tener conto della nuova numerazione degli articoli di detto Trattato stabilita dall'articolo 12 del Trattato di Amsterdam.
- (2) Il testo dell'articolo 5 del regolamento di procedura dev'essere adeguato a seguito dell'aumento del numero dei membri del Tribunale dovuto all'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
- (3) Allo scopo di accelerare lo svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, occorre prevedere la possibilità per il Tribunale di statuire su determinate cause con un procedimento accelerato e di decidere che non vi sarà né replica né controreplica. E' inoltre opportuno modificare il termine e le modalità dell'intervento di terzi.
- (4) Occorre disciplinare l'invio di documenti mediante telecopia. Le norme sui termini in ragione della distanza dovrebbero tener conto dello stato attuale delle tecniche di comunicazione.
- (5) Per risolvere taluni problemi che possono essere creati, in particolare, dal nuovo contenzioso relativo all'accesso del pubblico ai documenti amministrativi, occorre preve-

dere la possibilità per il Tribunale di escludere la comunicazione alle parti di documenti dei quali è necessario disporre la produzione.

- (6) La possibilità di impartire istruzioni pratiche alle parti ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento è idonea a migliorare lo svolgimento dei procedimenti,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991⁽¹⁾, modificato il 15 settembre 1994⁽²⁾, il 17 febbraio 1995⁽³⁾, il 12 marzo 1997⁽⁴⁾ e il 17 maggio 1999⁽⁵⁾, è modificato come segue:

- 1) I riferimenti al Trattato CE negli articoli del regolamento di procedura del Tribunale sono adattati come segue:
 - a) all'articolo 7 «168 A» diventa «225»;
 - b) all'articolo 24, paragrafo 7, «184» diventa «241»;
 - c) all'articolo 44, paragrafo 5 bis, «181» diventa «238»;
 - d) all'articolo 69, paragrafo 4, e all'articolo 110 «187 e 192» diventano «244 e 256»;
 - e) all'articolo 98 «173 e 175» diventano «230 e 232»;
 - f) all'articolo 104, paragrafo 1, «185» diventa «242» e «186» diventa «243».
- 2) All'articolo 5, terzo comma, le parole «i voti di almeno sette giudici» sono sostituite dalle parole «almeno i voti della maggioranza dei giudici del Tribunale».

⁽¹⁾ GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6 (rettifica GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72).

⁽⁵⁾ GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92.

3) All'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.».

4) All'articolo 44, paragrafo 2, è inserito, come secondo comma, il comma seguente:

«Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.».

ed il secondo comma di questo paragrafo diventa terzo comma.

Al terzo comma le parole «a quanto sopra prescritto» sono sostituite dalle parole «a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma» e, dopo le parole «articolo 100», sono inserite le parole «, paragrafo 1.».

5) All'articolo 47, paragrafo 1, dopo la parola «convenuto» sono aggiunte le seguenti parole:

«a meno che il Tribunale, sentito l'avvocato generale, non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è abbastanza completo da consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale. Tuttavia, il Tribunale può ancora autorizzare le parti a completare il fascicolo se il ricorrente presenta una domanda motivata in tal senso entro due settimane dalla notifica di detta decisione.».

6) L'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 52

1. Salvo restando l'articolo 49, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,

a) dopo il deposito della controreplica;

b) dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, quando non è stata depositata la replica o la controreplica;

c) quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica;

d) quando il Tribunale ha deciso che, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, il ricorso e il controricorso non devono essere integrati da una replica e da una controreplica;

e) quando il Tribunale ha deciso che, conformemente all'articolo 76 bis, paragrafo 1, si deve statuire mediante un procedimento accelerato.

2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, nonché sull'eventuale rimessione della causa al Tribunale in seduta plenaria o ad un'altra sezione del Tribunale composta di un numero di giudici diverso.

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.».

7) All'articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Salvo restando l'articolo 116, paragrafi 2 e 6, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali gli avvocati e gli agenti delle parti hanno potuto avere conoscenza o sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.

Quando il Tribunale è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una o più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti durante la fase della suddetta verifica.

Quando un documento il cui accesso sia stato negato da un'istituzione comunitaria è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, il documento in questione non è comunicato alle altre parti.».

8) Dopo l'articolo 76 è inserito il seguente Capo:

«CAPO III bis

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI

Articolo 76 bis

1. In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentiti le altre parti e l'avvocato generale, può decidere di statuire mediante un procedimento accelerato.

L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.

In deroga all'articolo 55, le cause sulle quali il Tribunale ha deciso di statuire mediante un procedimento accelerato sono giudicate con priorità.

2. In sede di procedimento accelerato le memorie di cui agli articoli 47, paragrafo 1, e 116, paragrafi 4 e 5, possono essere depositate soltanto se il Tribunale lo autorizza nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell'articolo 64.

3. Salvo restando l'articolo 48, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.».

9. All'articolo 100 il testo di tale articolo diventa il paragrafo 1. È aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Quando, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.».

- 10) All'articolo 102 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.».

- 11) All'articolo 115 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6, oppure, con riserva dell'articolo 116, paragrafo 6, prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall'articolo 53.».

- 12) L'articolo 116 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 le parole «Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento» sono sostituite dalle parole «Se un intervento per il quale l'istanza è stata proposta entro il termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, è dichiarato ammissibile,»;

b) al paragrafo 4, primo comma, prima delle parole «Il presidente» sono inserite le parole «Nei casi previsti dal precedente paragrafo 2»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Se l'istanza d'intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, l'interveniente può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, durante la fase orale.».

- 13) Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 136 bis

Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad esso e al deposito di memorie o di osservazioni scritte.».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 dicembre 2000.

Il cancelliere

H. JUNG

Il Presidente

B. VESTERDORF